**CONVENZIONE TRA I *COMUNI DI PEDASO E ARQUATA DEL TRONTO*, Al SENSI DELL'ART.124 DELLA LEGGE N.145/2018 E ART. 14 CCNL ENTI LOCALI DEL 22/01/2004, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE**

L'anno duemilaventuno il giorno del mese di con la presente scrittura privata avente fra le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del Codice Civile,

TRA

Il Comune di Pedaso, con sede in Piazza Roma, 6 Codice Fiscale 81001950443, in persona del Sindaco pro-tempore, Vincenzo Berdini,

E

Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (AP), con sede in Via …………., Codice Fiscale ……….., in persona del Sindaco pro-tempore, ………………..,

PREMESSO che:

* il Comune di Pedaso, al fine di assicurare l'apporto di personale a sostegno della propria struttura organizzativa, ha richiesto la possibilità di utilizzo congiunto della dipendente del Comune di Arquata del Tronto, Dott.ssa Stefania Albertini - Istruttore Direttivo - Categ. D1, per il periodo ………….., per n° 6 (sei) ore settimanali;
* l'Amministrazione comunale di Arquata del Tronto con deliberazione di Giunta Comunale nr. ….. del ……. dichiarata immediatamente eseguibile e l'Amministrazione comunale di Pedaso, con deliberazione di Giunta Comunale nr…. del ………, dichiarata immediatamente eseguibile, hanno approvato, per quanto sopra, il presente schema di convenzione;

**Tutto ciò premesso,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina, ai sensi del comma n.124 Legge n.145/2018 e dell'art.14 del CCNL 22 gennaio 2004, l'utilizzo congiunto di n.1 unità di personale in convenzione tra il Comune di Pedaso ed il Comune di Arquata del Tronto, previo esplicito consenso del dipendente interessato, senza incidere sull'idoneità ed efficacia del servizio.

ART. 2 - MODALITÀ DI UTILIZZO

1. Il Comune di Arquata del Tronto assegna la Dott.ssa Stefania Albertini, Istruttore Direttivo - Categ. D1, al Comune di Pedaso, per n. 6 (sei) ore settimanali e per n. 1 giorno alla settimana.
2. I Comuni di concerto concorderanno l'orario di servizio del dipendente in scavalco condiviso, articolando l'orario secondo le esigenze dei due enti e con criteri di flessibilità, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Le assenze giustificate dovranno essere equamente distribuite fra i due enti.

ART.3 - COMUNE CHE GESTISCE IL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Comune di Arquata del Tronto gestisce il rapporto di lavoro con l'unità di personale in convenzione, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'Ente di utilizzazione.
2. L'Ente di provenienza provvederà ad erogare ogni mese lo stipendio, previo rimborso pro quota dal Comune di Pedaso, del trattamento economico complessivo mensile, corrispondente al tempo di lavoro da esso utilizzato.

ART.4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente convenzione decorre dal ….. fino al …………..

ART.5 - RIPARTIZIONE ONERI FINANZIARI TRA IDUE ENTI

1. I rapporti tra i due Comuni sono ispirati al principio di ripartizione degli oneri sulla base dell'effettivo utilizzo dell'unità di personale in ciascuno dei due enti: cioè 6 ore settimanali per il Comune di ……….. e 30 ore settimanali per il Comune di……………...
2. La spesa relativa all'intero trattamento economico calcolato in base alle tariffe del vigente CCNL di categoria verrà ripartita tra i due Comuni nel seguente modo: la quota del 16,66% per il Comune di ………….. e per il 83,34% per il Comune di ……….., con esclusione di eventuali trattamenti accessori e rimborsi spese al dipendente di cui all'art. 7.

ART .6 - OBBLIGHI RECIPROCI TRA I DUE ENTI

1. E' possibile attivare, su semplice richiesta degli organi esecutivi dei due Enti forme di consultazione per qualsiasi evenienza che dovesse insorgere in ordine alla utilizzazione parziale del personale.
2. La presente convenzione potrà essere revocata unilateralmente, da parte di ogni ente con preavviso minimo di giorni quindici.

ART.7 - INCARICHI DI RESPONSABILITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. ALTRI ONERI

1. Ai sensi della vigente normativa in materia, ricorrendo le condizioni, al lavoratore utilizzato a tempo parziale dai due Enti convenzionati, possono essere attribuiti gli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa.
2. Per gli incarichi di cui al precedente comma 1 è corrisposta la retribuzione di posizione e di risultato nelle misure indicate con separati atti degli organi competenti.
3. Le retribuzioni di posizione e risultato sono a carico del singolo Ente che conferisce tale posizione in rapporto al tempo utilizzato nelle posizioni organizzative di cui ai precedenti commi.

ART. 8 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI PEDASO

BERDINI VINCENZO

p. IL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

……………………..